



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

---

DETERMINAZIONE N. 319

---

ASSUNTA IL GIORNO: 10/05/2024

DA

UFFICIO: **AFFARI GENERALI**  
SERVIZIO: **ALTRI SERVIZI GENERALI**  
CENTRO DI COSTO: **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

DoM

OGGETTO: **AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA SOFTWARE DEL PROGRAMMMA "GESTIONE INVENTARIO ANNO 2024" E FORNITURA DEGLI ELABORATI C.E.P. 2023 IN "CLOUD". CIG. B19DEFA5A7**

## IL RESPONSABILE DI ATTIVITA'

Premesso che:

- l'articolo 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.  
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
  - predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
  - consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
  - permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
  - predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
  - consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
  - conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 19 dd. 30 luglio 2018, immediatamente eseguibile è stato approvato il primo Conto del Patrimonio e il primo Conto Economico della Comunità Alto Garda e Ledro, relativi all'esercizio finanziario 2017, in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 09 dd. 30 maggio 2019, immediatamente eseguibile è stato approvato il rendiconto di gestione della Comunità Alto Garda e Ledro relativo all'esercizio finanziario 2018;

Considerato che con l'entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, introdotta col D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2017 gli Enti locali sono stati chiamati alla redazione della nuova contabilità economico-patrimoniale ed alla predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla base dei nuovi principi e schemi, questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'allegato n. 10 allo stesso decreto. L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili non solo riguardo agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di rendicontazione. La modifica sostanziale riguarda principalmente l'introduzione dei principi contabili economico-patrimoniali affiancati ai principi di contabilità finanziaria. La rendicontazione avviene quindi non solo per la parte finanziaria ma anche per la parte economico-patrimoniale adottando i principi della competenza. Il nuovo sistema di scritture contabili prevede di tradurre le operazioni finanziarie in movimenti in partita doppia attraverso una matrice di correlazione, dove ad ogni movimento corrisponde la registrazione in contabilità economico-patrimoniale.

Atteso che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico debbono essere predisposti applicando in maniera puntuale il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il disposto normativo non fosse esaustivo, vanno applicati i Principi Contabili enucleati dall'Organismo Italiano per la Contabilità (OIC).

Precisato che l'elaborazione e la predisposizione del rendiconto sotto il profilo economico-patrimoniale si sostanzia in una serie di operazioni di elevato grado di complessità. Di fatto, la determinazione del risultato economico di esercizio e dell'utile netto, in virtù delle disposizioni dell'allegato 4/3 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, si concretizza in un "mix" di valutazioni che non sono solo di natura civilistica ma che ricomprendono anche valutazioni di natura finanziaria che le hanno originate. In sostanza nella contabilità civilistica determinate movimentazioni finanziarie

hanno, di norma, delle conseguenze ben definite sotto il profilo economico patrimoniale, per quanto attiene invece la medesima contabilità ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 analoghe movimentazioni finanziarie hanno risvolti completamente diversi sotto il profilo economico patrimoniale. Ciò comporta delle competenze ed un grado di approfondimento della materia "specifico" ed altamente specializzato.

Precisato che:

- sono attualmente in uso della Comunità per la gestione dell'inventario e della contabilità economico patrimoniale dei programmi informatici specifici, che sono stati forniti dalla ditta IEP a partire dal 2019;
- la relativa gestione e gli adempimenti informatici richiedono conoscenze sia informatiche che della materia altamente specialistici, direttamente correlati allo specifico programma, in particolare per quanto attiene il Conto del Consegnatario dei beni e per l'armonizzazione dei diversi dati contabili.

Considerato che l'infrastruttura informatica attualmente in uso presso la Comunità Alto Garda e Ledro non consente la gestione autonoma di tale tipologia di attività ed in particolare il salvataggio dei dati attinenti l'inventario e tutti gli elaborati attinenti la contabilità economico patrimoniale, in quanto gli attuali server in dotazione presso la Comunità non sono sufficientemente capienti e non garantiscono un adeguato livello di sicurezza per il salvataggio di tali dati;

Valutato quindi di affidare un incarico esterno relativo all'attività di assistenza software del programma "gestione inventario anno 2024" e fornitura degli elaborati C.E.P. (contabilità economico patrimoniale) in "cloud";

Ritenuto pertanto necessario avvalersi di una ditta dotata di adeguate competenze professionali e specialistiche necessarie per l'esecuzione dell'attività di cui sopra;

Individuata nella I.E.P. di Davide Baldassarri con sede in via Suor L. Rivetta n. 35 Gavardo (BS) P.IVA 02239760982, la ditta idonea in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta I.E.P. pari ad euro 1.000,00 oltre IVA a norma di legge, assunto al prot. n. 4994 in data 23/04/2024 e ritenuto lo stesso congruo e rispondente alle necessità di questa amministrazione;

Rilevato che la ditta I.E.P. di Davide Baldassarri ha sempre fornito un servizio di ottimo livello, eseguendo a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto, nel pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Preso atto che fino all'importo di € 140.000,00 è possibile provvedere ad affidare direttamente l'incarico al soggetto ritenuto idoneo, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lett. b), del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede la possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Richiamato l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo il quale in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49 comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, contenente disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;

Tenuto conto che l'articolo 36 ter 1, comma 6, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.";

Dato atto peraltro che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata trattandosi di importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa statale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4° comma della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. recante disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Tenuto conto di quanto sopra e richiamata, per quanto non espressamente precisato, la disciplina prevista dalla Legge Provinciale 19/07/1990 numero 23 e ss.mm.;

Richiamato altresì il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in vigore a partire dal 01 luglio 2023;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e in più alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 7 marzo 2017;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 11.01.2024;
- il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 11.01.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 approvato con Decreto del Presidente n. 2 di data 18.01.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

### DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta I.E.P. di Davide Baldassarri con sede in via Suor L. Rivetta n. 35 Gavardo (BS) P.IVA 02239760982, l'incarico per il servizio di assistenza software del programma "gestione dell'inventario anno 2024" e salvataggio degli elaborati C.E.P. 2023 in "cloud", al prezzo di € 1.000,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo assunto al prot. n. 4994 di data 23/04/2024;
- 2) di impegnare la somma derivante dall'incarico indicato al punto precedente, pari ad Euro 1.220,00 IVA 22% compresa - al capitolo 1650 art. 000 (piano dei conti finanziari U.1.03.02.07.999) esercizio finanziario 2024;
- 3) di precisare che la conclusione del rapporto contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.36/2023;
- 4) di prendere atto che l'obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2024;
- 5) di evidenziare che alla pratica in oggetto dovrà essere attribuito il codice **CIG B19DEFA5A7** che dovrà essere richiamato in tutte le pratiche conseguenti;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
- 7) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 – comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012;

8) di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

**IL RESPONSABILE DI RISULTATO**  
**dott.ssa Michela DONATINI**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente Determina è stata ricevuta in data: .....

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero ..... sul capitolo ..... del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024.

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**Dott. Alessandro Vicentini**

**ovvero**

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**Dott. Alessandro Vicentini**

**SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: .....

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di ..... esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data ..... come da documentazione in atti .....

IL SEGRETARIO GENERALE